

Il modello RDI nelle reti locali
Criticità, punti di forza e sviluppi possibili
L'esperienza di Rete Dafne Torino

La signora O ha denunciato il marito per violenze. Ha paura di quest'uomo, delle possibili conseguenze del suo atto, è angosciata e preoccupata perché teme che non vengano presi i necessari provvedimenti. Teme di incontrarlo o di essere costretta a subire ulteriori violenze sia lei stessa che i suoi figli.

La signora, straniera in Italia, non ha una rete di sostegno né in Italia, né nel suo paese natio. Non ha nessun familiare e gli unici interlocutori sono i diversi attori del sociale con cui entra in contatto.

Le viene proposta una messa in protezione in una comunità in cui trasferirsi con i figli.

Lei accetta, ma emerge la sua sensazione di sentirsi giudicata dagli operatori della comunità in cui è ospitata.

Parte l'iter processuale e nelle fasi conclusive la donna è nuovamente molto spaventata, non riesce a dormire, il pensiero è costante, teme per il suo futuro e per quello dei suoi figli poiché se da un lato ha paura che venga meno la funzione di tutela e protezione dei servizi e della giustizia, desidera al contempo maggior autonomia ed il ripristino di una vita normale.

I servizi sociali che seguono la signora vengono contattati dall'avvocato del marito per avviare, su indicazione del giudice, un percorso riparativo al fine di far riprendere la comunicazione tra le parti. Di cosa si tratta dunque? Mediazione familiare? Facilitazione della comunicazione? Quale la finalità? E soprattutto quale posto per la vittima dei reati?

Il legame della signora con la Rete Dafne ha fatto sì che portasse a chi la seguiva in sostegno la questione, la presenza del centro di mediazione del comune tra i partner ha facilitato un confronto tra i servizi.

La riunione d'equipe ha creato la possibilità di darsi un tempo per lavorare sulla domanda che stava giungendo alla Rete e cogliere come porsi a fianco della persona che avevamo accolto.

Rabbia impotenza e frustrazione queste alcune delle emozioni che hanno attraversato la signora a fronte di questa proposta del giudice: possibile che si debba riprendere a parlare con chi le ha fatto quanto lei ha poi denunciato?

Tramite queste rapide pennellate abbiamo provato a delineare una situazione che pone molte criticità e spunti su cui riflettere.

- 1) Vi è rischio di vittimizzazione secondaria ossia che la persona offesa possa ritrovarsi in una condizione, che ha già sperimentato, di vittimizzazione, ritrovandosi nella stessa posizione in cui si è trovata per molti anni. Come fare per evitare questa reiterazione?
- 2) Solo un lavoro che consenta alla persona vittima di reato di cogliere quale è stata la sua posizione, quali i suoi vissuti, i suoi diritti e quale la sua implicazione potrebbe consentire uno spostamento. Vi è dunque la necessità di creare un tempo preliminare.
- 3) Chi può valutare insieme alla persona offesa questi elementi al di là della buona intenzione che suppone che sia cosa buona e giusta il parlare?
- 4) L'incontro riparativo, come interroga il testo preparatorio a questo Convegno, è attento alla tutela della vittima e ad una pratica risarcitoria o è centrato sulla possibilità del reo di aver un'occasione per una revisione critica dell'accaduto? Vi è il rischio di una strumentalizzazione di questa opportunità fornita dall'autorità giudiziaria.
In questo caso, se non ci fosse stato l'invito del giudice, mai l'uomo si sarebbe posto la questione di un volgersi nuovamente verso la vittima. Dal colloquio con l'avvocato ed i servizi

emergeva inoltre un fraintendimento da parte dell'uomo della finalità della proposta del giudice, intesa piuttosto come possibile luogo per una ricomposizione della famiglia.

- 5) **Il tempo.** Ci è sembrato dal lavoro in equipe questo un punto sul quale è fondamentale riflettere. Quando arriva questa proposta di percorso riparativo in relazione al momento in cui è stato commesso il reato?

Non un qualunque momento può essere opportuno, non si tratta solo del tempo nella sua accezione cronologica, ma si tratta di una logica del tempo che richiede di tener conto del tempo di elaborazione soggettiva della vittima, ma anche del reo.

- 6) È necessario dunque che ci sia un **luogo** ed un tempo, **per comprendere** ed essere compresi, come ci ha orientati la direttiva europea sino ad oggi, affinché la persona vittima di reato possa cogliere se è nel suo interesse, se è un suo bisogno o desiderio, che rientra in un percorso di rielaborazione di quanto è avvenuto e può essersi configurato come traumatico, quello di incontrare il cosiddetto reo.

- 7) La mediazione quindi ci sembra possa essere eventualmente **la fine di un percorso riparativo**, ma non il fine, il punto di arrivo auspicabile a priori. Il percorso riparativo non deve essere inteso come coincidente con la mediazione o inteso come avente la finalità dell'incontro tra i soggetti coinvolti.

Se il processo è reocentrico, l'ipotesi della giustizia riparativa rischia di essere letta nella stessa direzione, ossia come un modo per aumentare la consapevolezza del reo rispetto alle conseguenze delle proprie azioni, per evitare che reiteri gli stessi comportamenti. Ma quale posto la sofferenza della vittima?

- 8) Altro nodo molto problematico ci sembra sia il **lavoro tra gli operatori**: chi valuta la proposta del percorso riparativo? Come fare in modo che, tenendo conto della specificità del caso per caso, non ci sia una ricaduta di valutazione da parte dei servizi che sono coinvolti nelle diverse situazioni sulla eventuale non adesione alla proposta di un percorso riparativo da parte della vittima? Come fare in modo che possa esserci una valutazione da parte dei servizi per le vittime, che a fianco di un lavoro con la vittima stessa, possa evitare un nuovo stigma o una nuova vittimizzazione per la persona offesa? Cioè come evitare che chi è chiamato a vegliare per esempio sulle capacità genitoriali, sulla tutela dei minori, non entri in campo nella valutazione nella messa in opera del percorso riparativo?

- 9) I punti di forza: il tempo dell'**accoglienza** prima e **dell'informazione sui diritti e del sostegno psicologico** poi, possono essere dei tempi in cui si lavora sulla **vulnerabilità della persona** che si rivolge alla Rete Dafne, sugli effetti traumatici del reato, in cui si può cogliere, come accade già nella pratica quotidiana, quali possono essere le vie, nuove o da costruire, perché la persona possa trovare un nuovo aggiustamento ed un nuovo equilibrio.

Chi opera nella Rete, nei diversi percorsi possibili attivati all'interno della Rete è chiamato quindi a tener in conto anche questa possibilità, cioè dell'avvio di un percorso riparativo, che può essere proposto e lavorato con la persona con cui si sta facendo un lavoro.

- 10) Gli sviluppi possibili.

Il rapporto tra i servizi è il punto su cui vegliare.

Da qui la proposta che è emersa nel nostro lavoro preparatorio.

